

**Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Procter & Gamble Manufacturing Cologne/UAMI — Natura Cosméticos (NATURAVIVA)**

(Causa T-107/10) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo NATURAVIVA — Marchio comunitario denominativo anteriore VIVA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di somiglianza dei segni**»]

(2011/C 331/34)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. K. Sandberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Natura Cosméticos, SA (San Paolo, Brasile) (rappresentante: avv. C. Bercial Arias)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 novembre 2009 (procedimento R 1558/2008-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH e la Natura Cosméticos, SA

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 134 del 22.5.2010.

**Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Telefónica O2 Germany/UAMI — Loopia (LOOPIA)**

(Causa T-150/10) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LOOPIA — Marchi comunitari denominativi anteriori LOOP e LOOPY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 331/35)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Loopia AB (Västerås, Svezia) (rappresentanti: avv.ti P. Håkon-Schmidt e N. Ringen)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 gennaio 2010 (procedimento R 1812/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG e la Loopia AB

**Dispositivo**

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 gennaio 2010 (procedimento R 1812/2008-1) è annullata.
- 2) L'UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG.
- 3) L'UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla Telefónica O2 Germany ai fini del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso dell'UAMI.
- 4) La Loopia AB sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 148 del 5.6.2010.

**Sentenza del Tribunale 28 settembre 2011 — Nike International/UAMI — Deichmann (VICTORY RED)**

(Causa T-356/10) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VICTORY RED — Marchi, internazionale e nazionale, denominativi anteriori Victory — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 331/36)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. de Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Deichmann SE (Essen, Germania)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 18 maggio 2010 (procedimento R 1309/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deichmann SE e la Nike International Ltd.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Nike International Ltd è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 288 del 23.10.2010.

---

**Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — Brighton Collectibles/UAMI — Felmar (BRIGHTON)**

(Causa T-403/10) (<sup>1</sup>)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BRIGHTON — Marchi nazionali denominativi e figurativi BRIGHTON e altri segni anteriori BRIGHTON — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009**»]

(2011/C 331/37)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

**Ricorrente:** Brighton Collectibles, Inc. (Dover, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Delorey)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Felmar (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. D. Monégier du Sorbier)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 giugno 2010 (procedimento R 408/2009-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Brighton Collectibles, Inc. e la Felmar.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Brighton Collectibles, Inc. sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
- 3) La Felmar sopporterà le proprie spese

---

(<sup>1</sup>) GU C 328 del 4.12.2010.

**Ordinanza del Tribunale 13 settembre 2011 — CEVA/Commissione**

(Causa T-224/09) (<sup>1</sup>)

(«**Ricorso di annullamento — Programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore “Energia, ambiente e sviluppo sostenibile” — Progetto Protop — Convenzione di sovvenzione — Domanda di rimborso degli acconti versati in esecuzione di un contratto di finanziamento della ricerca — Subappalto — Lettera di sollecito — Atto non impugnabile — Irricevibilità**»)

(2011/C 331/38)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

**Ricorrente:** Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: avv. J.-M. Peyrical)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: V. Joris, agente, assistito dall'avv. E. Bouttier)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della lettera di sollecito della Commissione del 6 aprile 2009, con la quale quest'ultima invita il ricorrente a rimborsarle l'importo degli acconti da essa versatigli in esecuzione di una convenzione di sovvenzione conclusa per la realizzazione di un progetto nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione intitolato «Energia, ambiente e sviluppo sostenibile»

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Il Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) è condannato alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 205 del 29.8.2009.

**Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Regione Puglia/Commissione**

(Causa T-84/10) (<sup>1</sup>)

(«**Ricorso di annullamento — FESR — Decisione di riduzione del contributo finanziario — Ente regionale — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità**»)

(2011/C 331/39)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

**Ricorrente:** Regione Puglia (Bari) (rappresentanti: avv.ti F. Brunelli e A. Aloia)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e A. Steiblytè, agenti)